



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

VERBALI DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 25	del Reg.	OGGETTO: Approvazione regolamento per la amministrazione dei beni di uso civico.
Data, 25 Settembre 2015		

L'anno Duemilaquindici il giorno Venticinque del mese di Settembre alle ore 18,30 nella sala dell'Ente, dietro invito diramato dal Presidente in data 14.09.2015 Prot. N. 798 si è riunito il Consiglio di Amministrazione in sessione STRAORDINARIA ed in seduta Pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Presidente Sig. BONI Leopoldo.

Dei Consiglieri dell'Ente sono presenti N. 09 (nove) e assenti, sebbene invitati N. 01 (uno) come segue:

	<i>P.</i>	<i>A.</i>
1. BONI Leopoldo	<i>SI</i>	
2. COLONNA Marco Antonio	<i>SI</i>	
3. MARIANI Francesco	<i>SI</i>	
4. MICOZZI Giulio	<i>SI</i>	
5. ALLEGRIANI Antonio	<i>SI</i>	
6. FIORELLI Augusto	<i>SI</i>	
7. GASBARRI Alessandro	<i>SI</i>	
8. PAGNOTTA Roberto		<i>SI</i>
9. AZARA Roberto	<i>SI</i>	
10. VAGNI Angelo	<i>SI</i>	

Assiste il Segretario dell'Ente Sig. MODANESI Vittorio incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari posti all'ordine del giorno

IL PRESIDENTE

Illustra tale argomento il Presidente procedendo alla lettura dei 60 articoli di cui è composto il Regolamento per la amministrazione dei beni di uso civico dell'Università Agraria di Monte Romano;

IL CONSIGLIO

Vista la deliberazione n. 40 del 11.07.2015, esecutiva oggetto "Affidamento incarico al Dott. Agr. Antonella Ranucci redazione regolamento per l'amministrazione dei beni di uso civico;

Vista la bozza del regolamento rimessa dal professionista;

Vista la Legge n° 1766/27;

Visto il R.D. n° 332/1928;

Vista la legge regionale n° 6 del 27/01/2005;

Udita la lettura del Regolamento effettuata dal Presidente;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il parere favorevole tecnico espresso dal Segretario dell'Ente ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni;

Con voti unanimi

D E L I B E R A

- 1 – di approvare, come approva l'allegato regolamento per l'amministrazione dei beni di uso civico dell'Università Agraria di Monte Romano costituito da n. 60 articoli ed allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2 – di disporre la pubblicazione di tale regolamento all'Albo Pretorio dell'Ente e di farvi la massima diffusione e pubblicità;
- 3 – di stabilire che l'entrata in vigore del regolamento così modificato inizierà a fa data dall'esecutività della presente deliberazione;
- 4 – di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile.

UNIVERSITA' AGRARIA DI MONTE ROMANO

Regolamento degli usi dei beni di demanio civico amministrati dall'Università Agraria di Monte Romano

Il presente Regolamento Unico riunisce in un solo testo quelli vigenti approvati con:

- Deliberazioni di Consiglio n. 4-5-6 del 18 marzo 2010 inerenti all'assegnazione dei terreni per la semina, dei terreni ortivi ed area capanne, e dei poderi;
- Deliberazione di Consiglio n. 13 del 23 giugno 2004 inerente all'esercizio del pascolo estivo;
- Determinazione Regionale n. B 4110 del 22 settembre 2009 avente per oggetto l'approvazione del Piano di Gestione e Assestamento Forestale delle proprietà silvo-pastorali dell'Università Agraria di Monte Romano, periodo di validità 2007/8 – 2016/17, comprendente nell'allegato n. 4 la proposta di regolamento degli usi civici.

Come si evince dal seguente testo, a volte, i regolamenti per i diversi usi si sovrappongono, determinando ripetizioni nell'enunciare le regole di gestione dei terreni amministrati dall'Università Agraria.

TITOLO I

Amministrazione dei beni

Art.1

considerazioni generali

I terreni comunque pervenuti alla Università Agraria di Monte Romano acquisiscono natura giuridica di demanio collettivo e sono amministrati dall'Ente in virtù della personalità giuridica ad esso conferita con la legge del 4 agosto 1894, n.397. La destinazione dei terreni è in favore dei componenti della collettività definiti utenti (*uti cives*), salvo i casi particolari, precisati e disciplinati dal presente regolamento, di concessione al singolo (*uti singuli*).

I diritti d'uso civico sono imprescrittibili (art. 25 del R.D. 332/28). I terreni di demanio collettivo sono: inalienabili, inusufruttibili, inedificabili (art. 12 della L. 1766/27)

Può esserne mutata la destinazione solamente nel rispetto del combinato disposto dell'art. 12 della legge 1766/1927, degli artt. 39 e 41 del R.D. 332/1928 e dell'art. 10 della L.R. n. 6/2005, previa autorizzazione della Regione Lazio. Per effetto della sopravvenuta apposizione di vincoli imposti sulla base di leggi statali e

regionali a tutela dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, gli usi, singoli o collettivi, essenziali o utili ai sensi dell'art. 4 della L. 1766/1927, saranno conformi a quanto previsto dalle sopramenzionate direttive.

Art.2

terreni distinti in categoria

I terreni sono stati distinti ed assegnati alle due categorie di cui all'art. 11 della legge 1766/1927 con Decreto Ministeriale 19 luglio 1939:

- categoria a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente;
- categoria b) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.

Essi saranno utilizzati secondo quanto disciplinato dal presente regolamento, dallo statuto vigente ed in conformità ai vari dispositivi degli enti sovra ordinati all'Università Agraria di Monte Romano.

Art.3

Terreni demaniali ubicati nel centro urbano

I terreni demaniali ubicati nel centro urbano interessano i fogli catastali 20-21-22-23-28 per la definitiva sistemazione di detti terreni urbanizzati trova applicazione la L.R. n. 1/1986 e s.m.i.

Art.4

Terreni demaniali in zona agricola

La sistemazione delle occupazioni dei terreni di cui al presente articolo, avverrà, qualora concorrano i presupposti, mediante la legittimazione ai sensi degli artt. 9 e 10 o mediante l'alienazione ai sensi dell'art. 12 della legge 1766/1927.

Al perito demaniale incaricato verrà assicurata la piena disponibilità della documentazione esistente presso gli uffici dell'Ente Agrario. La ditta richiedente, al fine di procedere alla legittimazione o alienazione, dovrà corrispondere all'effettivo occupatore.

Tra i requisiti per l'ottenimento della legittimazione è previsto che l'occupazione duri da almeno dieci anni. L'attuale orientamento anche giurisprudenziale, prevede che non necessariamente il periodo di occupazione di un decennio faccia capo esclusivamente alla ditta richiedente la legittimazione, ma possa

essere la risultanza di più possessori. In base a ciò, è ammessa la variazione di intestazione presso gli uffici dell'Università Agraria in presenza del dipendente autorizzato.

I terreni di cui al presente articolo possono essere reintegrati nel possesso dell'Ente ai sensi della vigente normativa.

Art.5

Concessioni particolari

L'Ente Agrario non ha facoltà di mutare la destinazione del demanio civico, per i casi particolari ove sorgesse il bisogno di un uso diverso da quello collettivo, saranno rispettati i dettami del presente articolo.

- a) Mutamento di destinazione nel caso di un interesse pubblico;
- b) Mutamento di destinazione nel caso di un uso privato motivato;

L'Ente in via aprioristica accerterà l'effettivo interesse pubblico relativo al mutamento di destinazione richiesto o il reale beneficio (economico, sociale, ecc.) derivante alla collettività. Appurato ciò, troverà applicazione l'art. 10 della L.R. n. 6/2005. Il Consiglio dell'Università Agraria, successivamente al pronunciamento del perito demaniale incaricato, adotterà l'atto di mutamento di destinazione e provvederà ad inoltrarlo alla Regione Lazio per l'autorizzazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 della L. 1766/1927 e degli artt. 39 o 41 del R.D. 332/1928.

L'Ente, in circostanze particolari, per i terreni convenientemente utilizzabili dal punto di vista agrario, potrà adottare concessioni nel rispetto dei pronunciamenti giurisprudenziali della Suprema Corte che si riportano qui di seguito e che dovranno essere debitamente precisati negli atti di concessione e in eventuali contratti:

“la possibilità giuridica di consentire con atto di concessione o contratto di affitto, il godimento individuale, in favore dei privati, di un terreno demaniale di uso civico, temporaneamente non utilizzato dalla Comunità non è esclusa dalla natura giuridica del suolo e dalla sua destinazione, “ex lege”, ma quale che sia la forma negoziale impiegata, il rapporto che, in tal modo, si costituisce può aver solo carattere precario e temporaneo, con la conseguenza che, anche quando derivi da un contratto agrario, questo resta sottratto alle speciali norme in materia agraria relative alla durata del rapporto medesimo che, altrimenti, precluderebbe la possibilità all’Amministrazione di condizionare la continuazione e la rinnovazione alle valutazioni, in concreto, della sua compatibilità con la destinazione ad uso civico del terreno, come risulta dalla stessa normativa vincolistica dei rapporti agrari, le cui disposizioni sono inerenti alla determinazione del canone per i beni demaniali o soggetti al regime demaniale (art. 5 L. 10 dicembre 1973, n. 814 ed art. 9

D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 convertito con modificazioni della L. 1 dicembre 1981, n. 692) o alla durata dei rapporti relativi ai beni patrimoniali disponibili (art. 22 L. 11 febbraio 1971, n. 11 con la relativa modifica dell'art. 51 della L. 3 maggio 1981, n. 203) e non comportano una estensione del regime di proroga a rapporti relativi alla temporanea ed eccezionale utilizzazione da parte dei privati di terreni demaniali ed a quelli soggetti a regime simile, come quelli di uso civico" (Cfr. Cass. Sez. III, 5/5/1993 n. 5187 - Cass. Sez. Un. 10.03.1995, n. 2806)

Se l'orientamento giurisprudenziale dovesse discostarsi dai precedenti pronunciamenti, gli atti di concessione ed i relativi contratti, anche in corso di vigenza, dovranno essere rimodulati salvaguardando la precarietà degli stessi. Analogo destino subiranno gli atti in presenza di dispositivi circostanziati in materia da parte degli Enti sovra ordinati a livello amministrativo.

Le concessioni ad uso privato (uti singuli) potranno essere gestite nei seguenti casi:

- a) Per utenti esercenti attività agricolo silvo pastorale a titolo principale in forma singola o associata nel rispetto della vocazione del terreno;
- b) Per favorire micro economie locali legate all'uso del territorio da parte dell'utenza in progetti comunque eco sostenibili e compatibili con l'uso del suolo in linea con la vincolistica presente;
- c) Eccezionalmente per non utenti laddove si intravedesse una economicità indiscussa per l'Ente e laddove gli utenti non avessero manifestato in via preventiva analogo interesse. L'attività comunque dovrà essere eco sostenibile e compatibile con l'uso del suolo in linea con la vincolistica presente;

Dette prerogative in favore del singolo saranno comunque possibili nel rispetto del seguente quadro analitico:

- a) L'area, preventivamente alla concessione, sarà oggetto di valutazione da parte del perito demaniale per rilevare: la fattibilità del progetto esclusivamente per quanto concerne al diritto collettivo, gli estimi per la determinazione del canone di riferimento e l'appartenenza del terreno oggetto di richiesta alla categoria b) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria;
- b) La concessione non deve contrastare con la fruibilità dei diritti civici che comunque deve essere garantita anche con la sottrazione del bene collettivo posto in concessione;

- c) Nella concessione deve essere fatta espressa menzione alla natura giuridica del terreno e al carattere precario e temporaneo della concessione stessa, allo scopo di darne evidenza e conoscenza al concessionario. Il richiedente, peraltro, attraverso adeguata documentazione tecnica e progettuale, dovrà dimostrare di essere a conoscenza dei vincoli gravanti sull'area, oltre a quello civico, e dei permessi da richiedere agli organi competenti per concretizzare le opere alle quali intende procedere, per la realizzazione delle quali l'Università Agraria sarà esonerata da qualsiasi responsabilità;
- d) L'attività che si intende fare nell'uso del terreno deve essere compatibile con il ripristino dello stato dei luoghi al termine della concessione precaria e temporanea;
- e) Anche se un'idea progettuale pervenisse con richiesta singola, prima della concessione l'Ente renderà pubblica l'azione amministrativa che intende intraprendere, specificando che comunque sarà assicurata la via preferenziale per l'utenza. Con l'avviso pubblico sarà garantita sia l'ostensività degli atti, sia l'evidenza pubblica del procedimento che sarà regolato e disciplinato in sede di avviso.

TITOLO II

DIRITTO DI SEMINA

Assegnazione agli utenti dei terreni per la semina di cereali e foraggiere

Art.6

finalità

1 – I terreni suddivisi in quote appartengono al demanio civico dell'Università Agraria di Monte Romano; sono appezzamenti destinati alla coltivazione di cereali e foraggiere, lasciati a disposizione degli utenti iscritti nella lista generale, la cui assegnazione è normata dall'art. 6 fino all'art. 19 del presente Regolamento Unico.

Art. 7

terreni suddivisi in quote

1 – Sin dalla costituzione dell'Università Agraria i terreni ricadenti nella tenuta "Rotonda località Poggio Cisterna – Morto – Selvarella – Rotonda", e nella tenuta "Poggio Tondo" località Poggio Viterbese – Poggio Tondo – Trocchetti – Costabella – Prataccio - Finocchiaretta – Grottino, per un totale di circa ettari 700, sono stati suddivisi in quote e assegnati, mediante sorteggio, agli utenti che ne facciano richiesta, per un periodo che varia dai sette ai nove anni.

Detti terreni sono utilizzati esclusivamente per la coltivazione di cereali e foraggi; nel periodo che va da fine luglio a metà settembre di ogni anno, ultimati i raccolti, vengono destinati al pascolo estivo di bovini, equini ed ovini degli utenti allevatori.

Art.8

diritti alla concessione di quote

1- Hanno diritto alla concessione di n. 1 quota di terreno tutti gli utenti iscritti nella lista generale, che abbiano i seguenti requisiti:

- a) Nativi e residenti sin dalla nascita nel comune di Monte Romano;
- b) Che abbiano maturato 5 (cinque) anni di iscrizione nella lista degli utenti per coloro che non rientrano nel precedente punto a);
- c) Che abbiano contratto matrimonio con cittadini del comune di Monte Romano di ambo i sessi.

2 – hanno altresì diritto alla concessione di n. 1 quota di terreno i discendenti di soggetti nativi nel Comune di Monte Romano ed ivi residenti, che non possono essere iscritti nella lista degli utenti per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 6 comma 1 e 2 dello statuto, ma che hanno il requisito di coltivatore diretto o imprenditore agricolo e che svolgono l'attività a titolo principale.

Art. 9

durata concessione

1 – la concessione delle quote avrà durata minima di anni 5 a decorrere dalla stagione agraria di assegnazione e sarà facoltà dell'Amministrazione prorogare la scadenza.

Art. 10

modalità di assegnazione

1 – per ottenere le concessioni, gli utenti dovranno presentare domanda entro i termini previsti negli avvisi che verranno affissi all'albo pretorio e nei luoghi consentiti.

2 - è facoltà degli utenti di accorparsi fino al raggiungimento di un numero massimo di 50 nominativi. All'utente è concessa la facoltà di rinuncia della quota di terreno in favore di un altro utente facente parte dello stesso raggruppamento. In assenza di indicazione, i terreni rientreranno nella disponibilità dell'Ente

che provvederà a nuova assegnazione. Resta inteso che all'utente rinunciatario non saranno più assegnate quote di terreno fino alla successiva quotizzazione dei terreni.

3 – le assegnazioni saranno effettuate mediante pubblico sorteggio, del quale sarà resa nota la data tramite pubblico avviso, tra gli utenti richiedenti che hanno i requisiti previsti dall'art. 8 comma 1 – 2, e comprendono i terreni seminativi siti nella Tenuta "Rotonda" e "Poggio Tondo", all'uopo quotizzati dall'Ufficio Tecnico dell'Ente, con obbligo della sola coltivazione dei cereali (grano, avena e orzo) e foraggiare da sfalcio primaverile.

4 – sulle quote è vietato ogni altro utilizzo che non sia quello per cui sono state assegnate.

5 – agli utenti intestatari di più quote di terreno e che ne faranno richiesta, sarà sottoscritto un contratto di affitto rustico. Non è consentito il trasferimento del contratto ad altri.

Art. 11

terreni da scarto

1 – i terreni esclusi dalla ripartizione (terreni da scarto) denominati tali per la loro scarsa caratteristica agricola e produttiva saranno sorteggiati separatamente fra tutti gli utenti braccianti agricoli e coltivatori diretti che ne faranno richiesta.

2 – per poter beneficiare di detti terreni i richiedenti dovranno produrre la documentazione attestante la qualifica. Eventuali terreni da scarto residui saranno sorteggiati fra tutti gli utenti che ne faranno richiesta esclusi gli utenti già assegnatari.

3 – per le assegnazioni di cui sopra si provvederà con separati sorteggi.

4 – per quanto concerne l'utilizzo dei terreni sopra citati si rimanda all'art. 10 comma 1 – 2 – 3.

Art. 12

canoni d'affitto

1 – le assegnazioni delle quote e dei terreni da scarto sono subordinate al pagamento di un canone di affitto il cui importo sarà determinato annualmente con apposito atto deliberativo dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

2 – è assolutamente vietata qualsiasi forma di sub-affitto, pena la revoca immediata della concessione da effettuarsi con provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

trasferimento temporaneo della concessione

1 – è consentito il trasferimento temporaneo della concessione dei terreni da un utente all'altro, a titolo gratuito, per periodi inferiori all'anno (365 giorni); il trasferimento della concessione va comunicata all'U.A.

Art. 14

verifiche annuali e riassegnazioni

1 – per la verifica delle concessioni, si procederà ogni anno al termine della stagione agraria e non oltre il 31 luglio di ogni anno, revocando quelle i cui assegnatari hanno perduto i titoli per averne diritto, per decesso e trasferimento oppure siano incorsi nelle seguenti violazioni:

1. Abbiano omesso di versare il canone annuo stabilito;
2. Abbiano arrecato danni alla quota di terreno o ad altri beni dell'Ente;
3. Abbiano introdotto miglioramenti permanenti e sostanziali senza il preventivo consenso dell'Ente Agrario;
4. Non abbiano provveduto alla raccolta del pietrame portato in superficie nel corso della preparazione culturale dei terreni.

2 – le quote dei terreni rientrate nella piena e libera disponibilità dopo la verifica annuale, appartenenti ad accorpamenti tra utenti, saranno separate dal corpo complessivo frazionandole ai confini dei propri lati.

3 – le quote rientrate saranno riassegnate con le modalità previste dall'art. 10.

4 – qualora le quote rientrate siano in numero superiore alle richieste degli utenti aventi diritto potranno essere assegnate agli utenti di cui all'art. 8 comma 1 lettere b).

5 – soddisfatte tutte le richieste di assegnazione, le quote in eccedenza potranno essere, se richieste, lasciate in concessione agli utenti dell'accorpamento originario in cui sono ricomprese.

6 – in caso di decesso dell'utente nel periodo di assegnazione, la quota sarà direttamente trasferita al coniuge, se in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 15

pascolo estivo

1 – premesso che al pascolo estivo è dedicato apposito e dettagliato Regolamento, per quel che concerne le assegnazioni in oggetto si precisa quanto segue: sulle quote concesse agli utenti in località “Morto”, è consentito il pascolo estivo per ovini che sarà assegnato dall’Ente agli utenti pastori interessati, dietro il corrispettivo di un canone determinato annualmente con separato atto, solo dopo che siano state tolte le colture ivi presenti.

2 – gli assegnatari, nel corso del godimento del pascolo, non dovranno per nessun motivo ostacolare le lavorazioni colturali dei terreni da parte degli utenti concessionari.

3 – è consentito il pascolo estivo dei bovini ed equini degli utenti allevatori sui rimanenti terreni, solo dopo che siano state tolte le colture ivi presenti.

4 – per il pascolo anzidetto non sarà corrisposto alcun canone in quanto rientra nella tassa annua delle concessioni a pascolo.

5 – gli utenti allevatori, durante il godimento del pascolo estivo, non dovranno per nessun motivo ostacolare le lavorazioni colturali dei terreni da parte degli utenti concessionari.

Art. 16

rientro quote

1 – l’Università Agraria in caso di necessità e a scadenza di ogni annata agraria, ha facoltà di rientrare in possesso delle quote di terreno assegnate agli utenti e non vincolate da contratto, concedendole altre in sostituzione.

Art. 17

obblighi del concessionario

1 – precedentemente al periodo di rischio di incendio e per la durata dello stesso (15 giugno – 30 settembre – articolo 65 della Legge regionale n. 39 del 28.10.2002) gli utenti concessionari delle quote e dei terreni da scarto, devono realizzare una fascia parafuoco di ampiezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione, lungo il perimetro del terreno assegnato. In caso di raggruppamento di utenti, previsto dall’art. 10 comma 2 del presente regolamento, la fascia parafuoco può essere realizzata lungo il perimetro dell’intero accorpamento delle quote.

Art. 18

revoca della concessione

1 – l'assegnazione, ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento, è revocata:

- a) Per di trasferimento e perdita del diritto di utenza;
- b) Per morosità nei confronti dell'Università Agraria;
- c) Per abbandono;
- d) Per danni al patrimonio dell'Università Agraria;
- e) Per inadempienza di quanto previsto dall'art. 17.

Art. 19

abrogazioni

1 – il presente Regolamento inerente all'assegnazione agli utenti dei terreni per la semina di cereali e foraggiere abroga ogni altra norma o Regolamento precedentemente adottato sullo stesso tema.

2 – per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme statutarie e di legge.

Assegnazione agli utenti degli appezzamenti di terreno denominati "poderi"

Art. 20

finalità

1 - I terreni denominati "poderi" sono appezzamenti di demanio civico dell'Università Agraria di Monte Romano destinati alla coltivazione di cereali, foraggiere e alla raccolta delle olive, che sono messi a disposizione dell'Amministrazione a favore degli utenti dell'Ente interessati a svolgere tali attività. L'assegnazione dei poderi è normata dall'art. 20 fino all'art. 29 del presente Regolamento Unico.

Art. 21

terreni uso podere

La prima assegnazione dei TERRENI USO PODERE risale al 1954, quando il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione N. 112, deliberava di assegnare, mediante estrazione a sorte, agli utenti che ne avrebbero

fatto richiesta, le terre disponibili in località "Poggio Barone" per circa ettari 140,00 da utilizzare esclusivamente per la semina di cereali e foraggiere, senza obbligo alcuno di miglioria, in quanto la concessione aveva una durata temporanea.

La successiva assegnazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 158 del 29.11.1963, mediante estrazione a sorte tra gli aventi diritto, riguardava i terreni olivati siti nelle località "Cassiccio" - "Poggio Barone" - "Prato della Masseria" - "Pratino Poggio Pecoraro" - "Costacotella", per un totale superficiale di circa ettari 20,00 da utilizzare esclusivamente per la semina di cereali e foraggiere, senza obbligo alcuno di miglioria. L'Università Agraria avrebbe disposto a suo piacimento per la vendita e la raccolta delle olive. Gli utenti, per loro conto, avevano l'obbligo di custodire gli olivi senza danneggiarli con mezzi ad animali, pena la revoca immediata della concessione ed il risarcimento dei danni arrecati.

L'ultima assegnazione di appezzamenti di terreno uso podere effettuata con Deliberazione n. 99 del 25.06.1979 del Consiglio di Amministrazione dell'U.A. mediante estrazione a sorte tra gli utenti interessati e sprovvisti di tali appezzamenti, riguarda i terreni seminativi della località "Calisto" per circa ettari 64 e la località "Oliveto Costacotella" per ettari 6 circa.

Art. 22

modalità di assegnazione

1 - E' stabilito che ogni singolo utente ha diritto, nel limite della disponibilità all'assegnazione provvisoria di un appezzamento di terreno uso "podere"

2 - Possono accedere all'assegnazione del terreno uso "Podere" tutti gli utenti dell'U.A. interessati che:

- a. Non siano già concessionari di appezzamenti simili;
- b. Non ne abbiano rinunciato alcuno;
- c. Non si trovino in condizioni morose nei confronti dell'U.A.

3 - L'assegnazione degli appezzamenti di terreno uso podere, rientrati nella piena e libera disponibilità dell'Ente, per trasferimento, decesso o rinuncia dell'utente assegnatario, sarà effettuata ogni anno nel mese di Agosto.

4 - L'assegnazione è effettuata dall'Ente mediante sorteggio tra gli utenti richiedenti sprovvisti di tale appezzamento mediante la seguente procedura:

a) L'Ente provvede ad affiggere presso l'albo pretorio , nei luoghi comuni del paese, e pubblicare sul sito internet, un apposito avviso in cui si porta a conoscenza degli utenti la disponibilità di appezzamenti uso podere rientrati nella disponibilità dell'U.A. invitando gli utenti interessati e sprovvisti di tale appezzamento a presentare richiesta scritta entro i termini previsti dall'avviso pubblicato.

b) con successivo avviso sarà resa pubblica la data del sorteggio dei poderi.

5 - nel caso gli appezzamenti di terreno uso "podere" disponibili, siano in numero maggiore dei richiedenti sprovvisti, quelli risultanti eccedenti, dopo aver effettuato il sorteggio tra gli aventi diritto, e dopo aver pubblicato un apposito avviso, saranno assegnati annualmente, mediante sorteggio, ad utenti già in possesso di appezzamento uso "podere" che presenteranno richiesta scritta presso gli uffici dell'U.A.

6 - Gli appezzamenti di terreno uso podere più volte rinunciati, in quanto non idonei alla coltivazione e per questo motivo non più inseriti nei sorteggi di assegnazione, possono essere richiesti dagli utenti interessati che ne facciano apposita richiesta, anche se già in possesso di appezzamento simile.

7 - In caso di più richieste per gli appezzamenti di cui al precedente comma 8, si procederà ad un sorteggio tra i richiedenti

Art. 23

passaggi e cessioni tra gli utenti

1 - E' prevista tra gli utenti la permuta di appezzamenti di terreno uso podere, anche se ricadenti in zone diverse

2 - In caso di decesso dell'utente assegnatario, l'appezzamento di terreno uso podere passerà d'ufficio al coniuge

3 - E' prevista la cessione dell'appezzamento uso podere da padre in figlio, qualora il figlio sia utente e sprovvisto di terreno uso podere. Il passaggio del terreno al figlio può essere effettuato anche in caso di decesso del genitore.

Art. 24

canone d'affitto

1 - Le assegnazioni degli appezzamenti uso podere sono provvisorie, rinnovate anno per anno con apposita delibera consigliare, e subordinate al versamento da parte degli utenti assegnatari, di un canone d'affitto

annuale; modalità di pagamento ed importo del canone di affitto sono state stabilite con apposito atto deliberativo dal Consiglio d'Amministrazione dell'U.A.

2 - Sui terreni uso podere concessi in località "Calisto", per i quali verrà stabilita annualmente una riduzione del canone di affitto rispetto ai terreni similari ubicati in altre località, è consentito il pascolo estivo bovino ed equino degli utenti allevatori, solo dopo che siano state tolte le colture ivi presenti

3 - Per il pascolo anzidetto non sarà corrisposto alcun canone, in quanto rientra nella tassa annua delle concessioni a pascolo

Art. 25

gestione e obblighi dell'assegnatario

1 - Tutte le spese concernenti la coltivazione degli appezzamenti sopra citati sono a carico degli assegnatari, come sono a carico degli stessi la pulizia degli appezzamenti, che dovrà essere obbligatoriamente effettuata anche in assenza di momentanea coltivazione. Precedentemente il periodo di rischio di incendio, e per la durata dello stesso, (15 giugno - 30 settembre - articolo 65 della Legge regionale n. 39 del 28.10.2002) gli utenti concessionari dei poderi, devono realizzare una fascia parafulco di ampiezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione, lungo il perimetro del terreno assegnato.

Art. 26

divieti dell'assegnatario

1 - Nei singoli appezzamenti assegnati è fatto divieto assoluto di:

- a) Costruirvi od installarvi manufatti;
- b) Costruirvi recinzioni senza la preventiva autorizzazione dell'U.A.
- c) Depositarvi detriti e materiali inquinanti;
- d) Utilizzarli per altri scopi che non siano quelli per i quali sono stati assegnati;
- e) Apportare permanenti e sostanziali migliorie;

2 - Il mancato rispetto di cui all'art. 26 comma 1, provoca l'immediata revoca dell'assegnazione.

Art. 27

responsabilità dell'assegnatario

1 - Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile; l'amministrazione dell'U.A. resta pertanto sollevata da ogni responsabilità penale e civile.

2 - E' fatto obbligo all'utente assegnatario degli appezzamenti di terreno di cui all'art. 22 comma 1 di denunciare direttamente alle Autorità competenti, portandone a conoscenza anche l'Ente, ogni abuso da parte di terzi sul terreno a lui assegnato

Art. 28

revoca della concessione

1 - L'assegnazione, ai sensi dell'art. 22 del presente Regolamento, è revocata:

- a) Per il trasferimento e perdita del diritto di utenza;
- b) Per morosità nei confronti dell'U.A.;
- c) Per abbandono;
- d) Per danni al patrimonio dell'Università Agraria;
- e) Per inadempienza di quanto previsto dall'art. 25.

Art. 29

abrogazioni

1 - Il presente Regolamento abroga ogni altra norma o Regolamento precedentemente adottati

2 - Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le norme statutarie e di legge

Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli appezzamenti di terreno denominati

"ORTIVI" ed "AREA CAPANNE"

Art. 30

finalità

1 - Le aree denominate "orti" sono appezzamenti di terreno di proprietà dell'Università Agraria di Monte Romano destinati alla coltivazione di piante da frutto, ortaggi, erbe aromatiche, fiori, allevamento di animali da cortile, che vengono messi a disposizione dall'Amministrazione dell'U.A. in favore degli utenti dell'Ente interessati a svolgere tali attività.

2 - Le aree denominate "Area capanne" sono appezzamenti di terreno di proprietà dell'Università Agraria di Monte Romano destinati sia alla coltivazione di piante da frutto, ortaggi, erbe aromatiche, fiori, sia al riparo e all'allevamento del bestiame grosso: cavalli, bovini, che, come gli appezzamenti ortivi, vengono messi a disposizione dall'Amministrazione dell'U.A. in favore degli utenti dell'Ente interessati a svolgere tali attività.

3 - Tali assegnazioni che sono normate dall'art. 30 fino all'art. 39 del presente Regolamento Unico hanno lo scopo di conseguire obbiettivi plurimi:

- a) Costituire una sorta di costante presidio nelle stesse aree, evitandone l'abbandono ed un utilizzo improprio
- b) Favorire attività all'aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura, dando, nel contempo, l'opportunità di sviluppare la socialità, intrecciare relazioni, creare nuove amicizie, impiegare in maniera sana il tempo libero;
- c) Promuovere la cultura dell'alimentazione tradizionale, della riscoperta delle varietà tipiche e delle tecniche naturali di coltivazione

Art. 31

AREE ORTIVE ed AREE CAPANNE

1 - La prima assegnazione delle aree ortive risale al 1914 quando il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione N. 1, stabiliva di assegnare agli utenti che ne avrebbero fatto richiesta gli appezzamenti di terreno di circa mq. 800 l'uno, nella località "Fontanile della Porta", per il ricovero di animali domestici. Attualmente le aree interessate a tali appezzamenti sono divise in più zone:

- a) **Aree ortive:** "Fontanile della Porta" – "Rimessa Nuova" – "Tordino" per il totale di circa n. 300 appezzamenti della superficie di circa mq. 800 l'uno. Originariamente il numero ammontava a circa n. 420, alla data della stesura del presente regolamento risultano effettuate circa n. 120 legittimazioni.

b) **Aree capanne:** "Poggio Barone" – "Sassone 1° - 2° pianta" – "Oste" – "Fossetto" per un totale di circa n. 200 appezzamenti con una superficie variabile da mq. 300 a mq. 1000 l'uno. Originariamente il numero ammontava a circa n. 300, alla data della stesura del presente regolamento circa n. 100 appezzamenti sono stati alienati o legittimati.

Art. 32

modalità di assegnazione

1 – E' stabilito che ogni singolo utente, nel limite della disponibilità ha diritto all'assegnazione sia di un appezzamento di terreno uso "ortivo", sia di un appezzamento di terreno "area capanne"; non è prevista l'assegnazione di due appezzamenti dello stesso tipo

2 – Possono accedere all'assegnazione di entrambi gli appezzamenti di terreno denominati "ortivi" ed "area capanne" tutti gli utenti dell'U.A. che ne facciano richiesta scritta e che:

- a) Non siano concessionari di appezzamenti simili;
- b) Non ne abbiano legittimato alcuno;
- c) Non si trovino in condizioni morose nei confronti dell'U.A.

Art. 33

passaggi e cessioni di appezzamenti tra gli utenti

1 - E' stabilito che ogni singolo utente in possesso di appezzamento ortivo o di area capanne, può cederlo ad altro utente sprovvisto di tale appezzamento, dietro presentazione all'U.A. di apposita richiesta scritta, firmata da entrambe le parti

2 - L'utente cedente l'appezzamento di terreno non avrà più diritto ad un'altra assegnazione similare

3 - E' prevista tra gli utenti la permuta di appezzamenti di terreno con la stessa destinazione di uso area capanne o di uso ortivo. Non è prevista la permuta tra uso ortivo ed area capanne o viceversa

4 - I terreni di cui all'art. 32 comma 1, in caso di decesso dell'utente assegnatario, e sui quali lo stesso abbia apportato permanenti e sostanziali migliorie, restano in concessione agli eredi.

Art. 34

canone d'affitto

1 - Le assegnazioni degli appezzamenti sono subordinate al versamento, da parte degli utenti assegnatari, di un canone d'affitto annuale; modalità di pagamento ed importo del canone di affitto sono state stabilite con apposito atto deliberativo del consiglio d'amministrazione dell'U.A.

Art. 35

gestione AREE ORTIVE e AREE CAPANNE ed obblighi dell'assegnatario

1 - Tutte le spese relative alla coltivazione degli appezzamenti sopra citati sono a carico degli assegnatari, come sono a carico degli stessi la pulizia degli appezzamenti, che dovrà essere obbligatoriamente effettuata anche in assenza momentanea di coltivazione

2 - E' altresì a carico degli assegnatari procedere periodicamente alla ripulitura di rovi e ramaglie aggettanti dal proprio appezzamento verso l'esterno, in particolar modo lungo il lato dell'appezzamento ortivo antistante le stradine rurali di accesso

Art. 36

divieti dell'assegnatario

1 - Nei singoli appezzamenti assegnati è fatto divieto assoluto di:

- a) Costruirvi od installarvi manufatti senza la preventiva autorizzazione dell'U.A. e comunale;
- b) Costruirvi recinzioni in muratura senza la preventiva autorizzazione dell'U.A. e comunale;
- c) Depositarvi detriti e materiali inquinanti;
- d) Utilizzarli per altri scopi diversi da quelli per cui sono stati assegnati.

2 - Il mancato rispetto dei suddetti divieti provoca l'immediata revoca dell'assegnazione.

Art. 37

responsabilità dell'assegnatario

1 - Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile, l'amministrazione dell'U.A. resta pertanto sollevata da ogni responsabilità penale e civile

2 - E' fatto obbligo all'utente assegnatario degli appezzamenti di terreno di cui all'art. 32 comma 1 di denunciare direttamente alle Autorità competenti, portandone a conoscenza anche l'Ente, ogni abuso da parte di terzi sul terreno a lui assegnato

Art. 38

revoca della concessione

1 - L'assegnazione, ai sensi dell'art. 32 del presente Regolamento, è revocata:

- a) Per di trasferimento e perdita del diritto di utenza;
- b) Per morosità nei confronti dell'U.A.
- c) Per abbandono;

d) Per inadempienza di quanto previsto dell'art. 35 comma 1 – 2

e) Per danni al patrimonio a dell'Università Agraria;

Art. 39

abrogazioni

1 - Il presente Regolamento abroga ogni altra norma o Regolamento precedentemente adottati

2 - Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le norme statutarie e di legge

TITOLO III

DIRITTO DI PASCOLO

Regolamento del pascolo estivo

Art. 40

finalità

1 - E' consuetudine che i terreni assegnati agli utenti dopo il raccolto vengano utilizzati per il pascolo estivo a favore degli allevatori e pastori locali per un periodo che va da fine raccolto sino ai primi di settembre.

2 - Ai pastori (allevatori ovini), vengono destinate, come pascolo estivo le tenute denominate "CALDARE, MORTO e MONTE CUCCO".

3 - I Pastori, in accordo fra loro, si assegneranno bonariamente le tenute o parte di queste. L'assegnazione, avrà luogo nei locali dell'Ente, previo avviso pubblico che verrà affisso all'Albo Pretorio. Se l'accordo non verrà raggiunto, si procederà al sorteggio o all'assegnazione d'ufficio, tra i presenti o loro delegati. La convocazione degli interessati, avverrà nell'ultima settimana di giugno di ogni anno.

4 - Tutti i restanti terreni dell'Ente Agrario, verranno utilizzati a pascolo estivo dagli allevatori bovini, equini ecc. ad esclusione dei pastori, che, se presenti sui terreni per il pascolo invernale, al momento del trasferimento al pascolo estivo, che dovrà avvenire non appena i terreni loro assegnati si saranno resi liberi dalle colture presenti, dovranno lasciare gli stessi liberi da recinzioni ed altro, che possa recare intralcio alla libera circolazione sia veicolare che animale.

5 - Essendo i terreni dell'Ente coltivati a "coltura libera" si stabilisce che potranno essere utilizzate a pascolo estivo, le tenute che nel procedere della stagione di raccolta, si rendano completamente libere dalle colture in atto, compresa la raccolta dei foraggi e della paglia in "balle" o "rotoli".

6 - E' stabilito che i pastori e gli allevatori dovranno restare con il loro bestiame all'interno del pascolo invernale, sino al momento del trasferimento al pascolo estivo loro assegnato.

7 - Il rientro dal pascolo estivo, per il bestiame bovino, equino ecc. dovrà avvenire tra il sette e il quindici di settembre di ogni anno, così come, il rientro del bestiame ovino dalle "tenute" del punto 2, dovrà avvenire

al momento, della preparazione dei terreni per la semina dei cereali (la preparazione non contempla l'aratura) e la semina degli erbai da foraggio.

8 - E' data facoltà agli utenti, di procedere liberamente all'aratura dei terreni per la successiva stagione agraria, avendo cura di non danneggiare eventuali recinzioni per il pascolo del bestiame ovino, bovino ecc. eventuali danni comprovati, alle suddette recinzioni, verranno risarciti direttamente dal danneggiante al danneggiato.

9 - Le recinzioni per il pascolo ovino, dovranno essere posate in modo da rendere possibile sia l'aratura da parte degli utenti, che la realizzazione delle fasce taglia-fuoco dagli addetti dell'Ente Agrario.

10 - Ogni trasgressione a quanto disposto sopra, verrà sanzionata dal personale dell'Ente, preposto al controllo, con un minimo di Euro 50,00 sino ad un massimo di Euro 500,00 a seconda dell'infrazione commessa al presente regolamento.

Regolamento dell'uso civico di pascolo sui terreni inseriti nel PGAF

Art. 41

finalità

Il presente Regolamento è da considerarsi parte integrante del Piano di Gestione e Assestamento Forestale delle proprietà silvo-pastorali dell'Università Agraria di Monte Romano redatto ai fini della pianificazione forestale e dei pascoli in ottemperanza dell'articolo 12 della Legge Forestale Regionale n.39/2002.

Art.42

zonizzazione

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del pascolo sui terreni di proprietà dell'Università Agraria di Monte Romano a tal fine concessi. I terreni ubicati nel comprensorio chiuso denominato "*Valle del Mignone*" verranno suddivisi in n. 5 sezioni pascolive, individuate sulla cartografia allegata al PGAF, due delle quali (IV e V) in avvicendamento annuale.

Art.43

modalità e carico massimo ammissibile

Possono accedere al pascolo le seguenti specie animali: bovini ed equini. Nelle sezioni pascolive del comprensorio di cui all'art.42 sarà possibile immettere al pascolo un numero di capi la cui consistenza sarà calcolata nel Piano di cui all'art.41 ed in base alle disposizioni previste dal Regolamento Regionale n.7/2007, mentre la modalità e la durata nelle singole sezioni avverrà secondo il calendario riportato negli articoli seguenti.

Art.44

calendario di pascolamento

Il calendario di pascolo per il comprensorio "Valle del Mignone" sarà il seguente: il bestiame potrà pascolare dal 1° gennaio al 31 marzo esclusivamente nella sezione I e dal 1° marzo al 30 aprile nella sezione II; dal 1° maggio il bestiame dovrà essere portato sugli erbai limitrofi (IV o V sezione che nell'avvicendamento annuale è seminata a foraggiere) fino al 30 settembre, con la possibilità, secondo la consuetudine locale, di utilizzare le stoppie dei cereali sulla sezione limitrofa (IV o V sezione che nell'avvicendamento annuale è seminata a cereali) nel periodo che va da fine raccolto sino ai primi di settembre (pascolo estivo); dal 1° ottobre al 31 dicembre il bestiame dovrà rientrare nella sezione III. Nelle altre particelle boschive afferenti al Piano di Gestione e Assestamento Forestale è permesso il pascolo in ogni periodo dell'anno fino alla concorrenza massima di 1 (una) Unità di Bovino Adulto per ogni 2,5 ettari di superficie pascolata. Il pascolo all'interno dei boschi cedui soggetti a taglio di utilizzazione verrà interdetto con recinzioni perimetrali per il periodo previsto dal Regolamento Forestale della Regione Lazio (art. 106).

Art.45

condizioni e autorizzazione

Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo devono essere compilate su apposito modulo predisposto dall'U.A. ed inoltrate presso gli uffici della stessa indicando esattamente la località e/o il comparto richiesto, il numero dei capi distinti per specie, età e sistemi di identificazione, le generalità e la residenza dell'allevatore richiedente con allegato documento valido di riconoscimento. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda l'Ente, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate al pascolo possono sopportare, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo. La domanda di rinnovo per l'utilizzo dei pascoli, dovrà pervenire agli uffici dell'Ente entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno, pena la decadenza dell'autorizzazione.

Ai fini delle assegnazioni sono requisiti obbligatori:

- 1 - Essere iscritto nella lista degli utenti dell'Università Agraria
- 2 - Essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASL.
- 3 - Non aver commesso e/o riportato condanne per reati contro il patrimonio.
- 4 - Essere in regola con il pagamento del canone di affitto dei pascoli.

L'esercizio del pascolo sulle aree appositamente destinate, viene consentito mediante il rilascio dell'autorizzazione conforme al modello all'uopo predisposto.

Art.46

polizza assicurativa

li allevatori, al momento della presentazione della domanda di concessione dei pascoli dovranno esibire una polizza assicurativa attestante la copertura finanziaria di eventuali danni causati dal proprio bestiame a terzi, ad altri capi di bestiame e ad eventuali terzi, sia all'interno dei pascoli concessi, sia all'esterno, in caso di accidentali fuoriuscite del bestiame.

Art. 47

documentazione per l'istruttoria

Gli allevatori interessati alla concessione dei pascoli, dovranno presentare presso gli Uffici dell'Ente un fascicolo contenente:

1. Le generalità e la residenza dell'addetto alla custodia dei capi;
2. Copia del registro di stalla vidimato dalla A.S.L. competente per territorio necessario per l'individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti immessi al pascolo;
3. Un certificato veterinario da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive.
4. Polizza assicurativa di cui al precedente art.46.
5. La comunicazione, da far pervenire presso gli uffici dell'U.A. almeno tre giorni prima, circa il giorno e l'ora in cui s'intende immettere al pascolo il bestiame, in modo che il personale addetto possa procedere ad effettuare i relativi riscontri numerici. Senza tale adempimento l'immissione del bestiame al pascolo verrà considerata illegale ed i trasgressori saranno puniti a termine di legge.

Art.48

modalità di pascolamento ed obblighi

L'esercizio del pascolo sui terreni dell'U.A. È regolato dalle seguenti modalità:

1. Rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ente concedente;
2. Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o del concessionario del pascolo;
3. Il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguata recinzione. La realizzazione e /o manutenzione delle chiudende e rimessini è a totale carico degli allevatori affittuari dei pascoli e dovrà essere preventivamente autorizzata dall'U.A. rispettando tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente.
4. Il bestiame autorizzato al pascolo, sia bovino che equino, deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio dell'Ente.

5. L'allevatore non potrà esercitare alcuna azione di danni verso l'Ente concessionario nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e ciò anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nei terreni concessi a pascolo.
6. Divieto perentorio di immettere nelle aree a pascolo un numero di capi superiore a quello autorizzato
7. Obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree autorizzate e di esercitare un'attenta sorveglianza, segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti.
8. Divieto di sbarrare con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo.
9. Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante il periodo di pascolamento dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame.
10. Il rilascio dell'autorizzazione al pascolo non implica alcun obbligo da parte dell'U.A. a risarcire eventuali danni arrecati dal bestiame a cose o persone.
11. L'U.A. declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

Art.49

divieti

E' fatto assoluto divieto di:

1. Cedere ad altri il diritto di pascolo.
2. Effettuare l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione, allo stadio di novellame e nelle aree percorse dal fuoco. In dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente.
3. Effettuare l'esercizio del pascolo nei terreni pascolativi percorsi dal fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art. 10 legge n. 353 del 21/11/2000).
4. Effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità.
5. Abbacchiare ghiande, utilizzare strumenti di taglio, corde, sacchi od altro che consenta di danneggiare piante e/o asportare prodotti.
6. Pascolare nelle zone vincolate.

Art.50

canoni

Il canone per l'utilizzo dei pascoli è determinato secondo un apposito tariffario approvato ed adeguato annualmente a cura della Deputazione Agraria.

Il canone dovrà essere corrisposto anticipatamente per ottenere il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione.

Art.51

sanzioni

Per le inosservanze di cui al punto n.1 dell'art. 44 sarà applicata la seguente sanzione amministrativa: revoca della concessione del pascolo e pena pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 per ciascun capo.

Per le inosservanze di cui all'art. 44, ad eccezione del punto n. 1, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.000,00.

L'importo delle sanzioni andrà versato nelle casse dell'Ente su apposito c/c che sarà indicato dall'Ufficio competente.

Art.52

controlli

L'U.A. procederà annualmente alla conta di tutto il bestiame presente sui pascoli.

All'interno dei predetti pascoli sono presenti n.4 rimissini, l'allevatore dovrà comunicare agli uffici dell'Ente in quale tra questi intende radunare il proprio bestiame per le ispezioni del personale addetto al controllo.

Al controllo circa il rispetto delle presenti norme, sono demandati il personale addetto dell'U.A., il Corpo Forestale dello Stato, le guardie venatorie provinciali, le guardie giurate in possesso di autorizzazione prefettizia, oltre a tutti coloro in possesso dei requisiti di polizia giudiziaria.

Art.53

disposizioni per i riproduttori maschi adibiti alla monta annuale.

Tutti i capi bovini ed equini maschi con oltre dodici mesi di età sono considerati riproduttori e devono rispettare le norme vigenti in materia sanitaria, come riportato nell'allegato A).

Tutti gli allevamenti di bestiame bovino ed equino devono essere registrati al servizio veterinario A.S.L. competente per territorio e devono essere dotati del codice aziendale di riferimento (D.lgs 336/99).

Tutti i riproduttori equini (stalloni e fattrici) devono essere in possesso del passaporto individuale ex D.lgs 336/99.

Il mancato rispetto delle norme di cui sopra comporta in sede di istruttoria il rifiuto dell'autorizzazione per l'immissione del bestiame al pascolo, e in corso di rapporto la revoca immediata della concessione.

TITOLO IV

DIRITTO DI LEGNATICO

Regolamento dell'uso civico di legnatico

Art.54

E' data facoltà a tutti gli utenti di poter usufruire della legna da ardere per le proprie esigenze domestiche proveniente dai tagli nei boschi del patrimonio dell'Università Agraria di Monte Romano.

Art.55

I tagli di utilizzazione boschiva sono eseguiti a cura dell'Università Agraria nel periodo consentito dalla normativa e dal Piano di gestione ad assestamento forestale.

Art.56

L'Università Agraria provvederà a fornire annualmente a ciascun utente il quantitativo di legna da ardere ricavato dai tagli eseguiti dietro la corresponsione delle spese occorrenti per detta fornitura.

Art.57

L'Università Agraria provvederà a stabilire annualmente il quantitativo di legna da ardere spettante a ciascun utente e l'importo da pagare. La fornitura avverrà con regolare biglietto da rilasciarsi volta per volta dall'Ufficio dell'U.A. Detti biglietti saranno personali, tanto i biglietti quanto la legna di cui ai medesimi non potranno essere ceduti ad altri.

Art.58

Qualora si verificasse esuberanza di legna dopo soddisfatti i bisogni degli utenti per quanto vien disposto dall'art.56, il Consiglio di Amministrazione dell'U.A. potrà quando lo creda conveniente alienarla a totale beneficio dell'Ente.

Art.59

Nessuno potrà togliere, senza speciale permesso, qualsiasi pianta o parte di essa nei boschi del patrimonio dell'Università Agraria

Art.60

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda alle norme di polizia forestale contenute nel regolamento regionale in vigore e a tutte le leggi dello Stato e della Regione Lazio in materia forestale e sanitaria.

ALLEGATO A

REQUISITI SANITARI DEI RIPRODUTTORI MASCHI ADIBITI ALLA MONTA NATURALE (ALL. 6 DM 172/94).

BOVINI

- A) Provenire da allevamenti iscritti al libro genealogico.
- B) Essere sottoposti annualmente ad accertamenti diagnostici con esito negativo per:
 - 1. **Tubercolosi bovina**
 - 2. **Brucellosi bovina**
 - 3. **Leucosi bovina enzootica**
- C) Provenire da allevamenti ufficialmente indenni da tali malattie

EQUINI

- A) Provenire da allevamenti iscritti al libro genealogico
- B) Essere sottoposti annualmente ad accertamenti diagnostici con esito negativo per:
 - 1. **Anemia infettiva**
 - 2. **Arterite virale**
 - 3. **Encefalite virale**
 - 4. **Morbo coitale maligno**
 - 5. **Morva**
 - 6. **Metrite equina contagiosa**
 - 7. **Rinopolmonite infettiva**
- C) Provenire da allevamenti indenni da tali malattie.

L'Università Agraria divulgherà il presente Regolamento utilizzando tutte le forme idonee di pubblicità adatte a farlo conoscere nel modo più ampio possibile.

Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento restano validi quelli attualmente vigenti.

Il presente Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno dalla data della sua pubblicazione.